Assicurazione sulla vita di tipo Multiramo a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

FORZA FUTURO

Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I - III)

Data di realizzazione: 29 marzo 2022 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - www.italiana.it, italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2021 il patrimonio netto della Società è pari a 704.121.307 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 646.494.950 euro relativi alle riserve patrimoniali. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 250,2% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 993.622 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – pari a 397.124 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 178.706 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

Principali:

- **FORZA FUTURO** è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo a premio unico, le cui prestazioni sono collegate a quote di fondi interni alla società e alla gestione separata "Prefin Top" (i regolamenti sono reperibili all'indirizzo www.italiana.it).
- In caso di decesso dell'assicurato, **FORZA FUTURO** prevede l'impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale complessivamente assicurato, determinato dalla somma del valore di disinvestimento della componente unit linked, maggiorato di una percentuale variabile in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, e del capitale maturato nella gestione separata alla data dell'evento.
- Dalla quinta ricorrenza anniversaria, e per tutta la durata residua, è prevista una copertura accessoria per il caso morte relativa alla sola componente Unit Linked, che prevede il riconoscimento di un'ulteriore maggiorazione percentuale del controvalore delle quote che varia in relazione all'età dell'assicurato alla data del decesso (col limite massimo di 36.000 euro).
- La prestazione in caso di vita corrisponde al valore di riscatto, che è pari alla somma del controvalore delle quote disinvestite collegate alla Componente Unit Linked e del capitale maturato presente nella Gestione interna separata "Prefin Top", il tutto riferito alla prima data di valorizzazione successiva alla ricezione della richiesta, dopo almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.
- A ogni ricorrenza trimestrale del contratto vengono liquidate prestazioni ricorrenti di ammontare fisso determinate in funzione dell'importo di premio unico versato diviso 100.

Opzioni:

- Sono possibili switch tra i fondi e tra fondi e gestione separata secondo i seguenti criteri:
  - il controvalore delle attività da trasferire sia almeno pari a 1.000,00 Euro;
  - in caso di switch parziale, l'importo minimo presente nella Linea di investimento di destinazione e nella Linea di investimento di partenza deve essere almeno pari a euro 1.000,00;
  - in caso di switch totale, l'importo minimo presente nella Linea di investimento di destinazione deve essere almeno pari a euro 1.000,00;
  - dopo lo switch deve rimanere una percentuale minima di investimento che varia da un minimo del 50% a un massimo del 70% del controvalore del contratto nella Gestione interna separata Prefin Top e da un minimo del 30% a un massimo del 50% del controvalore del contratto in una o due Linee di investimento tra quelle disponibili.

- Opzione di "conversione in rendita": Il Contraente può richiedere inoltre la conversione del valore di riscatto totale o parziale disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
  a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
  b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
  c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati e Contraenti (se persone diverse dagli Assicurati) con età compresa tra 18 e 80 anni alla data di decorrenza del contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia**: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione".
	Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, riguardanti la residenza del Contraente od il trasferimento di questa presso un altro Stato, da cui consegua l'obbligo di pagamento di ulteriori importi secondo la normativa dello Stato di nuova residenza, possono comportare la riduzione dell'importo delle prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio e le prestazioni assicurate sono indipendenti dal sesso, dall'età, dallo stato di salute e dall'attività professionale dell'Assicurato. - Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: o bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A sul c/c bancario Codice IT89T0313801000000010476505, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale: CODICE FISCALE o PARTITA IVA del CONTRAENTE e NUMERO DI PROPOSTA; o assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità. - Il premio minimo è 30.000,00 euro. Sono previsti versamenti solo per multipli del premio minimo. - I versamenti aggiuntivi non sono previsti. - Il premio non può essere frazionato.
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
Sconti	L'intermediario ha la facoltà di praticare sconti riducendo la percentuale di caricamento applicata al premio versato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.
Sospensione	Il Contraente non ha la possibilità di sospendere la garanzia.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente un importo calcolato come somma tra la parte di premio investita nella gestione separata e il controvalore in euro del capitale investito nella componente unit linked - sia in caso di incremento che di decremento delle quote.
Risoluzione	Il contratto è a premio unico. Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni?	**RISCATTO**	⊗ **SI** ○ **NO**
	RIDUZIONE	○ **SI** ⊗ **NO**
Valori di riscatto e riduzione	Il contratto non prevede riduzioni. Il Contraente può richiedere il riscatto del capitale a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di disinvestimento della polizza sarà determinato dalla sommatoria del controvalore delle quote della Componente Unit Linked, pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote rilevato nel giorno di riferimento (primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione) e del capitale assicurato collegato alla Gestione Interna Separata "Prefin Top", rivalutato sino alla data della operazione di disinvestimento. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro rata temporis" il capitale assicurato dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta dell'operazione di disinvestimento. **Il valore di riscatto, per via dei costi e dell'andamento delle quote delle linee del fondo unit linked, può risultare inferiore ai premi versati.**	
Richieste di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "**Benvenuti in Italiana**". **Indirizzo**: Via Traiano, 18 – 20149 Milano **Numero Verde**: **800-101313** (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001 E-mail: **benvenutinitaliana@italiana.it**	

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con un obiettivo di investimento rivolto in parte alla protezione del proprio capitale e in parte alla ricerca di un incremento dello stesso nel medio lungo periodo. L'investitore ha la possibilità di definire un profilo di rischio variabile da basso a medio-alto con potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito.

Quali costi devo sostenere?
Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del contraente: - **Percentuale di caricamento:** 2% calcolata sul premio versato. - **Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili:** 1,2% trattenuta dal rendimento annuo della Gestione Separata.

- **Commissione di gestione:** gli importi sono espressi su base annua e vengono calcolati e trattenuti, con rateo di competenza, ogni giorno di valorizzazione della quota sulla base del valore della linea d'investimento in quel momento.
  - Linea "Forza Aggressiva": 2,00%
  - Linea "Forza Bilanciata": 1,50%
  - Linea "Forza Dinamica": 1,80%
- **Costi per switch:** nulli, tranne dal quinto switch in uscita dalla Gestione separata per cui sono previsti euro 50 per ogni operazione.
- **Costi di riscatto:** non previsti.
- **Costi per l'erogazione della rendita:** il costo della conversione in rendita del capitale liquidabile in caso di riscatto è pari all'1,25% su base annua indipendentemente da frazionamento e tipologia di rendita prescelta.
- **Costi di intermediazione:** la quota parte percepita dai distributori, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, è pari a 52,20%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

È prevista una garanzia di rendimento minimo pari allo 0% solo per la parte di premio investita nella Gestione Separata "Prefin Top".

Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR) e ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Nella selezione e gestione degli investimenti Italiana Assicurazioni S.p.A. applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, secondo quanto definito nella Politica in materia di investimenti sostenibili definita a livello di Gruppo. Tale documento è applicabile a tutto il portafoglio investimenti mobiliari, incluse le Gestioni Separate e con esclusione degli investimenti della classe D di bilancio (c.d. investimenti unit-linked e piani individuali pensionistici unit-linked) e prevede: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Mediazione per la conciliazione delle controversie:** in caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato. **"Commissione di Garanzia dell'Assicurato"** con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo **commissione.garanziaassicurato@italiana.it** oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.

	In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.** **Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni**: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. **Regime fiscale dei premi**: i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta. **Regime fiscale delle prestazioni**: le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, per quanto riguarda la prestazione principale in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza. **Fiscalità rendita**: nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. **Imposta di bollo**: sulla parte di valore di riscatto o rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (investita in fondi interni Unit Linked) è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille all'anno, con il limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale imposta, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972). In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso.. **Normativa FATCA e CRS**: la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni S.p.A. identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense. La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti. In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.